

essere notificate al prefetto nel termine di quindici giorni. Il prefetto ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 28. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

(Non è presente).

Non essendo presente, perde la sua volta.

L'onorevole Nocito aveva presentato questo emendamento:

Aggiungere un quinto capoverso così concepito:

« Le omissioni nelle dette denunce e notificazioni saranno punite a norma dell'articolo 436 del Codice penale. »

E l'onorevole Peroni quest'altro:

Dopo le parole del primo comma: « darne notizia » *aggiungasi:* « per mezzo dell'autorità municipale. »

Domando alla Commissione e al ministro se li accettino.

Chimirri, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Peroni.

Nell'articolo è detto:

« Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 28. »

Questo basta e non vi è bisogno di altro.

L'emendamento dell'onorevole Nocito potrebbe accettarsi, ma modificato in questo modo:

« Le omissioni delle dette denunce e notificazioni saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire », come è detto all'articolo 26 per casi analoghi.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Il Ministero è d'accordo.

Presidente. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Nocito così come è stato modificato dalla Commissione ed accettato dal Governo, cioè:

« Le omissioni nelle dette denunce e notificazioni saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire. »

(È approvato).

Metto ora a partito l'intero articolo 21 con l'aggiunta approvata testè.

(È approvato).

« Art. 22. La Cassa Nazionale provvederà nel termine di tre mesi, dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire, con l'approvazione del Governo, forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro. »

A questo l'onorevole Michelozzi propone di sostituire il seguente articolo:

« La Cassa Nazionale, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per l'attuazione della presente legge, provvederà, con l'approvazione del Governo, a stabilire le norme di assicurazione in armonia con la legge e col regolamento medesimi, ed a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. »

« Lo stesso obbligo incombe alle Società ed imprese private di assicurazione indicate nell'articolo 17. »

Egli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Michelozzi. Quest'articolo 21 obbliga in sostanza la Cassa Nazionale, entro un termine di tre mesi, ad ottenere dal Governo l'approvazione delle forme speciali d'assicurazione per gli operai avventizi.

Ora, io domando: perchè soltanto per queste forme speciali la Cassa Nazionale deve ottenere l'approvazione del Governo, dal momento che la legge del 1883, la quale regola quell'Istituto, stabilisce molte norme che possono essere contrarie al regolamento che disciplinerà i modi per determinare la qualità delle infermità, la distinzione fra infermità permanente e temporanea, il modo di pagamento dell'indennità, ed altro?

Ecco perchè nel mio emendamento io dico:

« La Cassa Nazionale, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per l'attuazione della presente legge, provvederà, con l'approvazione del Governo, a stabilire le norme di assicurazione in armonia con la legge e col regolamento medesimi, » ed aggiungo che lo stesso obbligo incombe alle Compagnie private di cui nell'articolo 17.

Forse qualcuno potrà osservare che queste norme non possono essere perfette. Ma posto